



Comune di Novara

Servizi per le imprese

UOC Commercio

Ordinanza del Sindaco n. 225 del 20/03/2017

OGGETTO: ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7, DEL T.U.LL.P.S. R.D. 18.06.1931, N. 773. DISCIPLINA TRANSITORIA

Il Sindaco

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 43 prot. n. 6065 ri 04/681 del 01.02.2016 sono stati stabiliti nell'ambito del territorio del Comune di Novara gli orari di apertura ed esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.LL.P.S. e delle sale VLT autorizzate ai sensi de ll'art. 88 T.U.LL.P.S., nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.LL.P.S. installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;
- con successiva ordinanza sindacale n. 346 ri 04/3106 del 19.05.2016 è stata dettata una nuova disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 installati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente→ ;
- con ordinanza cautelare n. 00286/2016 del 27/07/2016 il T.A.R. Piemonte – Torino Sezione II – ha respinto la domanda di sospensiva della citata ordinanza sindacale n. 346/2016 presentata da soggetto ricorrente;

Dato atto che con ordinanza n. 05255/2016 del 24.11.2016 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione V – ha accolto l'appello proposto avverso la citata pronuncia del T.A.R. Piemonte e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento sindacale n. 346 del 19.05.2016 sopra richiamato e sollecitando il competente T.A.R. alla fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del Codice di Procedura Amministrativa;

Rilevato pertanto che a seguito dell'intervenuta pronuncia di sospensiva da parte del Consiglio di Stato e nelle more della pronuncia nel merito, viene a mancare nell'ambito del territorio comunale una disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di che trattasi e degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di sala gioco;

Vista la l.r. 02.05.2016, n. 9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” – approvata dal Consiglio regionale in data 26.04.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 05.05.2016, nella quale si prevede, tra l'altro, all'art. 6 che i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongano limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

Ravvisata pertanto la necessità di dettare disposizioni in materia di orario di funzionamento degli apparecchi in questione che, nel rispetto dei disposti di cui alla sopra citata legge regionale, consenta di disciplinare provvisoriamente l'esercizio delle attività nelle more della pronuncia della sentenza di merito da parte del T.A.R. Piemonte rinviando ogni successiva ulteriore determinazione alla luce delle decisioni dell'organo giurisdizionale;

Ritenuto di disporre i seguenti orari di funzionamento degli apparecchi gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. installati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 02.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

Rilevato che, come chiarito dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità – nell'ambito degli apparecchi gioco di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.L.P.S. soggetti alle limitazioni adottate ai sensi della citata l.r. 9/2016 sono esclusi quelli che, pur funzionando con l'introduzione di denaro, non prevedono l'erogazione di vincite in denaro o premi (es. calciobalilla, flipper, biliardi) in quanto non aventi caratteristiche corrispondenti alla tipologia di apparecchi che potrebbero contribuire a sviluppare rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;

Visto il T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 recante *“approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*;

Visto l'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 – recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati *News Slots* e *Video Lottery Terminal* nonché delle Sale Bingo, tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.L.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Visto il d.l. 13.09.2012, n. 158 recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più' alto livello di tutela della salute”*, convertito con modificazioni dalla l. 08.11.2012, n. 189;

Vista la l.r. 02.05.2016, n. 9 recante *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”*.

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate,

nell'ambito del territorio del Comune di Novara

nelle more della pronuncia della sentenza da parte del T.A.R. Piemonte in merito al ricorso
presentato avverso la citata ordinanza sindacale n. 346/2016

i seguenti orari di apertura delle sale gioco autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S. e di funzionamento degli apparecchi gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 installati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente:

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 02.00

di tutti i giorni, compresi i festivi

Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento” devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione o titolo equipollente è tenuto a far osservare gli orari di funzionamento sopra indicati, nonché le seguenti ulteriori disposizioni:

- a. obbligo di esposizione in luogo ben visibile di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell'apposito “volantino GAP” predisposto dall'A.S.L. “NO” – Dipartimento Patologie delle Dipendenze contenente formule di avvertimento e riferimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- b. obbligo di esposizione in luogo ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale di cartello indicante gli orari di attività dell'esercizio e di funzionamento degli apparecchi disposti con la presente ordinanza.

DISPONE altresì

di rinviare ogni successiva ulteriore determinazione in materia alla luce delle decisioni dell'organo giurisdizionale in merito al ricorso proposto avverso alla precedente ordinanza n. 346/2016.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 11, commi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 02.05.2016, n. 9.

Si dà atto che la presente ordinanza.

- sarà pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio online;
- sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Novara nella sezione Trasparenza e nella sezione Servizi – Mercati e Commercio;
- avrà efficacia provvisoria a decorrere dal 15° giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio online e sino alla pubblicazione della sentenza da parte del T.A.R. Piemonte in merito al ricorso presentato avverso la citata ordinanza sindacale n. 346/2016;
- sarà resa nota al pubblico attraverso i canali informativi comunali e i media locali;
- sarà trasmessa:
 - al Comando Polizia Locale per i controlli di competenza;
 - al Prefetto della Provincia di Novara;
 - per quanto di competenza, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara;
 - alle locali Associazioni di Categoria del comparto.

Si avverte che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso in alternativa.

◆ entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.;

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Novara, 20/03/2017

IL SINDACO
Canelli Alessandro / Infocert Spa